



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI PRESSO ENTI/AZIENDE ESTERI

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (TO), Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata «Soggetto promotore», rappresentata da....., nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda:....., con sede legale inindirizzo.....CAP....., d'ora in poi denominato/a «Soggetto ospitante», rappresentato/a da..... nato/a a....., il....., in qualità di rappresentante legale,

tenuto conto della normativa vigente nel territorio in cui ha sede il Soggetto ospitante che ospiterà il tirocinio, e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di tirocinanti nei limiti temporali indicati dalla normativa vigente.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano – ognuno per quanto di propria competenza – a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, e valutando, per i tirocini curriculari, eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 - Assicurazioni

I tirocinanti godono delle coperture assicurative per responsabilità civile e contro infortuni sul lavoro e malattie professionali previste dalla normativa vigente nello Stato del Soggetto promotore.

In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

In materia di sicurezza sul lavoro il Soggetto ospitante deve garantire le forme di tutela indispensabili affinché il tirocinio sia reso in condizioni di sicurezza secondo gli standard minimi previsti dalla normativa internazionale.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Il Soggetto ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza informatica. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per anni. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 – Spese

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art.7 – Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

(Soggetto promotore)

(Soggetto ospitante)